

CAMERA PENALE DI NAPOLI

Centro Direzionale – Piazza Cenni – Nuovo Palazzo di Giustizia

Tel. 081/2232280 – 081/5511318 - 081/2142181 (fax)

e-mail: camerapenale@gmail.com

www.napoli.camerepenali.it



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

La Giunta della Camera Penale di Napoli

riunitasi in data 23 dicembre 2013 al fine di mettere in esecuzione il deliberato dell'assemblea generale degli iscritti del 16 dicembre 2013 con cui, con le motivazioni di cui alla delibera assembleare del 5.11.2013 e della delibera di Giunta del 6.12.2013 così come integrate nel corso del dibattito assembleare, è stata approvata una mozione di astensione dalle udienze nei giorni 21, 22 e 23 gennaio 2014 con riconvocazione dell'assemblea per il giorno 23 gennaio 2014;

preso atto

del grave episodio verificatosi in data 6.12.2013 innanzi ad una sezione penale del Tribunale di Napoli, laddove, nell'ambito di un processo in corso di celebrazione per gravi reati, un'istanza difensiva, diretta ad ottenere l'autorizzazione per l'accesso alla struttura penitenziaria di uno specialista, al fine di sottoporre a visita il detenuto posto al regime detentivo speciale previsto dall'art. 41 *bis* dell'ordinamento penitenziario – istituto della cui legittimità costituzionale pur si discute, per le evidenti compressioni dei diritti fondamentali della persona che di fatto determina - veniva rigettata con una motivazione palesemente incontestabile. Ed invero, nella motivazione citata si leggevano gratuite ed allusive affermazioni, quali “... **la richiesta reiterata di accesso di una molteplicità di sanitari - in sé sospetta (sic!) ...**”, “... **la possibilità di un utilizzo strumentale di detti sanitari quali soggetti portatori all'esterno – anche inconsapevoli – di messaggi criptati o di comunicazioni o segnali comunque di natura criminosa ...**”;

ritenuto

che in una società autenticamente democratica il “processo” (ovverosia le regole finalizzate esclusivamente ad accertare o meno la responsabilità di una o più persone imputate) dovrebbe essere unico e valido per tutti i cittadini;
che, di contro - in processi già regolamentati da disposizioni eccezionali che hanno, di fatto, operato una separazione tra il processo destinato ai cittadini comuni ed uno “speciale” destinato a coloro i quali, a seconda delle emergenze, vengono, di volta in volta, presuntivamente individuati come “nemici” – si comprimono sempre più, in modo intollerabile, i diritti della difesa;
che il grave episodio costituisce l’ennesima riprova di una “cultura del sospetto” posta in essere, *per tabulas*, non già da una parte, per quanto pubblica, quale il P.M. ma addirittura da magistrati chiamati ad esercitare la funzione giudicante con terzietà ed indipendenza da ogni condizionamento anche culturale;

considerata, altresì

intollerabile, in relazione ad un legislazione già ai limiti delle censure costituzionali, un’interpretazione non soltanto ancor più restrittiva ma, addirittura, intrisa di indimostrati sospetti nei confronti di difensori e consulenti;

rilevato, ancora

che nella specifica vicenda processuale vi è stata una più che legittima, vibrata protesta dell’intero collegio difensivo che ha espresso piena solidarietà nei confronti del Collega che aveva avanzato l’istanza nell’interesse dell’imputato;

evidenziato

che, con delibera del 20 dicembre 2013, la Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, sollecitata reiteratamente dalla Camera Penale di Napoli, ha indetto un incontro-manifestazione sulla Giustizia che si terrà a Napoli il 13 gennaio 2014 altresì proclamando l’astensione sul territorio nazionale (escluso il circondario di Firenze, interessato da una astensione in precedenza proclamata dalla locale CP) dalle udienze per i giorni 13, 14 e 15 gennaio 2014;

considerato, altresì

che la Camera Penale di Napoli intende aderire così come invero aderisce alla suddetta iniziativa ed al deliberato della Giunta dell’UCPI, peraltro ispirato dalla stessa Camera Penale di Napoli;

ritenuto

che la Camera Penale di Napoli intende mantenere forte ed alta la voce della protesta in sede locale vuoi in aderenza al deliberato dell'assemblea del 16.12.2013 vuoi anche perché risulta a questa Giunta – a dimostrazione che a Napoli è in atto un tentativo continuato di delegittimare l'Avvocatura nel suo complesso - che è tutt'ora pendente un procedimento penale per ipotesi ex artt. 319 – 321 c.p. a carico di alcuni avvocati napoletani per la vicenda dei caffè offerti ai commessi del Tribunale per un atto che l'Ufficio avrebbe dovuto comunicare immediatamente al difensore.

La citata vicenda già ha visto notevolmente impegnata la Camera Penale di Napoli **come emerge** dalla delibera di questa Giunta del 6.3.13, con cui nel proclamare sette giorni di astensione dalla udienze, si evidenziava tra l'altro come *gli avvocati penalisti non consentiranno che attraverso un uso fuorviante ed improprio delle inchieste penali si possa tentare di criminalizzare la categoria, al fine di celare le gravi carenze funzionali ed amministrative certamente addebitabili ad altri*, con manifestazione di adesione e solidarietà da parte dell'UCPI e di tutte le CP della Regione; **come altresì emerge** dalla delibera di questa Giunta del 28 marzo 2013 con cui, nel proclamare la prosecuzione dello stato di agitazione della categoria e l'astensione per il giorno 18 aprile 2013, si ribadiva che *l'avvocatura penalistica respingerà sempre fermamente ogni e qualsiasi tentativo di colpevolizzare la categoria in modo indistinto e generalizzato, in particolare allorquando si intendono criminalizzare comportamenti assolutamente irrilevanti ed inoltre causati proprio dalle gravissime carenze della macchina giudiziaria*, prendendo però atto di quanto emerso nel corso degli incontri con i vertici degli uffici giudiziari i quali avevano assicurato un miglioramento organizzativo (poi invero non registratosi) che, anche attraverso la già dimostrata disponibilità dell'avvocatura, avrebbe permesso di superare le gravissime disfunzioni che impediscono il pieno e concreto esercizio del diritto di difesa; **come infine emerge** dal documento di questa Giunta del 16 maggio 2013 (documento allegato alla presente delibera ed al cui contenuto ci si richiama integralmente) che - all'indomani del provvedimento sul tema del Tribunale del Riesame – aveva

diffusamente dimostrato sia che ai commessi non può attribuirsi né la qualità di PP.UU. né quella di incaricati di pubblico servizio, sia ancora come nella fattispecie concreta non può in alcun modo parlarsi di comportamenti contrari ai doveri di ufficio e di indebite ricompense.

Segnatamente, nel *corpus* del documento del 16 maggio 2013 la Giunta – nell'affrontare sia in punto di fatto che in punto di diritto la *vexata questio* – affermava che la decisione, pur di rigetto delle richieste del P.M., del Tribunale del Riesame sembra essere un **“provvedimento-lezioncina”, assemblato dal computer attraverso l’inserimento di “datini” pseudo-accusatori decontestualizzati ed improvvidamente vivificati alla luce di altisonanti principi normativi del tutto inconferenti e, per giunta, resi deformi da tragicomici accostamenti sinallagmatici tra la lecita comunicazione del provvedimento depositato e la promessa di un “caffè”;**

ritenuto, altresì

che occorre rispettare quanto stabilito dal Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati - valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 - che, all'art. 2, dispone che: *“Ciascuna proclamazione deve riguardare un unico periodo di astensione”* ed altresì che *“In ogni caso tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni”*, ciò che tecnicamente impedisce la efficace proclamazione di una astensione nel periodo di cui al deliberato assembleare del 16.12.2013;

considerato, infine

che il contemperamento delle suddette esigenze e disposizioni è rappresentato dall'adesione all'astensione proclamata dall'U.C.P.I. e dalla convocazione di una assemblea deliberante della Camera Penale di Napoli per l'ultimo giorno del suddetto periodo di astensione per dare completa attuazione al deliberato

assembleare del 16.12.2013 e per assumere tutte le opportune decisioni in ordine alle problematiche già evidenziate, tanto premesso

delibera

di aderire all'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria del settore penale degli avvocati, nel rispetto della normativa di legge in materia e del codice di autoregolamentazione, per i giorni 13, 14 e 15 gennaio 2014, con convocazione dell'assemblea deliberante della Camera Penale di Napoli nell'ultimo giorno del suddetto periodo di astensione ovvero il 15 gennaio 2014, ponendo all'ordine del giorno tutti gli argomenti di cui in premessa.

Napoli, 23.12.2013

La Giunta

Il Presidente

Avv. Domenico Ciruzzi

Il Segretario

Avv. Alfredo Sorge